



Cassa Edile di Parma
Via Nobel, 13/a
43122 Parma

Circolare n° 10/2012

**A tutte le Imprese
iscritte presso la Cassa Edile di Parma**

A tutti i Consulenti

Loro sedi

Parma, 20 settembre 2012

Oggetto: Richieste di aspettativa non retribuita

Spett.le Impresa, Spett.le Consulente,

facciamo riferimento alle numerose richieste d'aspettativa pervenute in Cassa Edile per precisare quanto segue.

Tutti i contratti collettivi nazionali del settore edile prevedono che l'aspettativa non retribuita possa essere concessa al lavoratore che ne faccia richiesta **una sola volta all'anno** e per un periodo non inferiore alle **quattro settimane consecutive**.

La ditta può accordare un periodo di aspettativa più breve, ma pur sempre della durata minima di due settimane consecutive, solamente nel caso di uscita/rientro del lavoratore dal territorio nazionale. In questo caso (solo in questo) la richiesta dovrà essere comprovata da opportuna documentazione (es. passaporto..) e potrà essere concessa due volte all'anno.

In attuazione di quanto previsto e regolamentato dai CCNL, la Cassa Edile di Parma non potrà autorizzare richieste di aspettativa per periodi di durata inferiore a quelli sopra esposti.

Distinti saluti
Il Direttore
della Cassa Edile di Parma
Geom. Maurizio Fanzini